

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) TINA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) DELL'ANNA MISURALE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) CAPIZZI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) PERSANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) CAPIZZI

Seduta del 12/09/2023

FATTO

Con ricorso presentato in data 11 luglio 2023, la ricorrente espone di essere titolare di n. 2 buoni fruttiferi postali (BFP) della serie Q/P, di importo pari a lire 5.000.000 ciascuno, emessi in data 16 gennaio 1991, con durata 30 anni. I BFP di cui è ricorso, su cui è comunque presente la clausola con pari facoltà di rimborso (CPFR), risultano cointestati alla cliente e sono scaduti anteriormente alla presentazione del preventivo reclamo, avvenuta in data 11 aprile 2023. La ricorrente lamenta che alla scadenza l'intermediario abbia liquidato una somma inferiore rispetto a quella che sarebbe derivata dall'applicazione delle condizioni economiche riportate sul retro dei titoli, dato che, con riferimento al periodo tra il 21° e il 30° anno, non risulta apposto alcun timbro modificativo a rettifica dei rendimenti originariamente previsti e stampigliati sul retro dei titoli per la serie P, a differenza di quanto invece riscontrabile con riferimento ai rendimenti dei primi 20 anni. Di conseguenza, la ricorrente chiede la liquidazione corretta dei rendimenti della serie originaria per il periodo tra il 21° e il 30° anno, secondo le condizioni riportate sul retro dei buoni. Chiede altresì la refusione delle spese di lite.

L'Intermediario, in sede di controdeduzioni, si oppone nel merito alla richiesta di rimborso, eccependo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per incompetenza temporale e per materia dell'ABF.

DIRITTO

La questione sottoposta al Collegio riguarda il diritto della ricorrente a vedersi riconosciuti i rendimenti dal 21° anno al 30° anno associati a n. 2 BFP della serie Q/P così come indicati sul retro dei titoli medesimi.

Preliminarmente occorre considerare le seguenti eccezioni preliminari sollevate da parte resistente: a) per incompetenza dell'ABF *ratione temporis*, avuto riguardo alla data di sottoscrizione dei BFP contestati (16/01/1991); b) per incompetenza dello stesso ABF *ratione materiae*, dato che i buoni fruttiferi postali di cui è ricorso sono oggetto della disciplina speciale di Cassa Depositi e Prestiti, non trovando applicazione per i medesimi la normativa di cui al Titolo VI, capo I, T.U.B.

Orbene, l'orientamento consolidato dei Collegi territoriali è nel senso di escludere la fondatezza di entrambe le eccezioni formulate dall'intermediario resistente. Quanto alla prima, si deve osservare che le vigenti Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia (sez. I, § 4), come da ultimo modificate, stabiliscono che “non possono essere sottoposte all'ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso”. È vero che i BFP di cui si tratta sono stato emessi in data ben anteriore (16/01/1991), ma la ricorrente non fonda la propria domanda su un vizio genetico del rapporto e nemmeno lamenta un evento che la avrebbe tratto in inganno; sostiene, invece, che in sede di liquidazione le sia stato corrisposto un importo minore a quello dovuto e riportato sui buoni stessi. La materia del contendere attiene quindi agli effetti finali del rapporto. A ciò consegue che, al fine di stabilire se la controversia possa essere sottoposta a questo Arbitro, deve farsi riferimento non già alla data di emissione, bensì alla data di scadenza dei BFP di cui si tratta (i.e. 2021), la quale è ben posteriore al sesto anno precedente alla data di proposizione del presente ricorso, con conseguente rigetto dell'eccezione (cfr. ex multis Collegio di Coordinamento, decisione n. 4656/2022).

Quanto alla seconda eccezione, si deve rilevare che l'orientamento consolidato dell'Arbitro è nel senso che possono essere a esso sottoposte le controversie aventi a oggetto il rimborso di BFP (cfr. ex multis Collegio di Roma, Decisioni n. 1572/2013, n. 226/2013 e n. 1846/2011; Collegio di Milano, Decisioni n. 18961/2020, n. 206/2014, n. 38/2012, n. 719/2011 e n. 315/2011; Collegio di Napoli, Decisioni n. 5989/2021, n. 1868/2012 e n. 2454/2012). In particolare, circa l'eccezione incompetenza per materia dell'ABF, si è espresso il Collegio di Coordinamento che ha giustificato quanto stabilmente affermato dai Collegi dell'ABF che con le proprie decisioni avevano disatteso l'eccezione di incompetenza *ratione materiae* sollevata dall'intermediario ricorrente, osservando che “tale soluzione non può che trovare piena e definitiva adesione da parte del Collegio di Coordinamento” (cfr. Collegio di Coordinamento, Decisione n. 5676/2013). A ulteriore supporto di un simile orientamento, il Collegio di Coordinamento, con la sopra citata Decisione n. 4656/2022, menziona l'art. 1 lett. u) T.U.F., “che testualmente esclude per i depositi bancari o postali la qualifica di prodotti finanziari”.

Pertanto, il ricorso di cui si tratta può essere deciso nel merito.

Ciò posto, con riguardo alla domanda di liquidazione dei rendimenti dal 21° al 30° anno, il Collegio non può che conformarsi all'orientamento consolidato dell'Arbitro, richiamando il seguente principio di diritto formulato dal Collegio di Coordinamento: “[...] assume un indubbio significato la circostanza che il richiamato art. 5 del D.M. 13 giugno 1986, con il quale era stata disposta l'ultima modifica dei tassi di interesse precedente all'emissione qui in rilievo secondo quanto previsto dall'art. 173 del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Codice Postale) - che prevede e regola (non è superfluo rilevarlo) le variazioni dei tassi - si è fatto carico di imporre agli uffici emittenti l'obbligo, pur quando fossero stati utilizzati

moduli preesistenti, di indicare sul documento il differente regime cui essi erano soggetti; il che nella vicenda qui in esame non è accaduto con riguardo al periodo tempo dal 21° al 30° anno. Tale circostanza dimostra, invero, come il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore, anche a mente delle previsioni normative richiamate, sia destinato a formarsi sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni, fatta salva, appunto, la possibilità di una successiva etero-integrazione per effetto di decreti ministeriali modificativi dei tassi di rendimento, ai sensi dell'art. 173 del Codice Postale. Disposizione, quest'ultima, che opera un ragionevole bilanciamento tra tutela del risparmio e un'esigenza di contenimento della spesa pubblica, nel pieno dei principi sanciti dagli artt. 3 e 47 Cost. (Corte Cost., n.26/2020) [...] In definitiva, alla luce del contenuto delle domande e delle eccezioni di cui agli atti, la domanda del ricorrente, volta ad ottenere, con riguardo al BFP della serie Q/P il rendimento previsto dalla tabella posta sul retro del buono limitatamente al periodo dal 21° al 30° anno, merita di essere accolta [...]” (cfr. Collegio di Coordinamento, Decisione n. 6142/2020).

Con il che, posto che, nel caso in esame, nei buoni non v'è nessuna indicazione – ulteriore rispetto alla dicitura in calce alla tabella stampata a tergo – con riguardo al periodo dal ventunesimo al trentesimo anno, in assenza di modifica dei rendimenti si deve applicare quanto testualmente ivi previsto, in quanto risulta essersi ingenerato nella ricorrente l'affidamento circa l'applicabilità delle condizioni che originariamente erano previste dietro a ciascun titolo.

Di conseguenza, il Collegio dispone che l'intermediario provveda al rimborso dei titoli relativamente al periodo su indicato applicando le condizioni originariamente risultanti dai titoli stessi, al netto delle ritenute fiscali. Con riguardo, infine, alla richiesta di rimborso delle spese legali, essa non può trovare accoglimento, non avendo la ricorrente dimostrato di essersi avvalsa, nell'intero snodo procedimentale che va dal reclamo al ricorso, dell'ausilio di un difensore sopportandone il relativo costo (cfr. ex multis Collegio di Coordinamento, Decisione n. 3498/2012).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario applichi le condizioni riportate sul retro dei titoli della serie Q/P, per il periodo dal ventunesimo al trentesimo anno, al netto delle ritenute fiscali.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA